



Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo  
FSE



**ISTITUTO COMPRENSIVO IV**  
**“SULMONA - CATULLO - SALESIANE”**  
**Sc. Infanzia, Sc. Primaria, Sc. Secondaria di I Grado**

*AD INDIRIZZO MUSICALE*  
Via S. Pertini, 35 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)  
e-mail: [naic8g200v@istruzione.it](mailto:naic8g200v@istruzione.it)  
tel./ fax 081- 3177296 - cf 930 766 60 633



Unione Europea  
Fondo Europeo Sviluppo  
Regionale  
FESR

PROT.N.4365-V 11/09/2024

Ai genitori, ai docenti, agli alunni  
Tutti i plessi e gli ordini scolastici  
affidenti all'I.C Al DSGA Atti -  
Albo – Sito Web

**Oggetto: chiarimenti in materia di giustificazione delle assenze alunni. Abolizione del certificato medico.**

Con l'avvio dell'anno scolastico, si forniscono alcune informazioni importanti riguardanti la giustificazione delle assenze degli alunni, in seguito a recenti cambiamenti legislativi.

Si precisa che le giustifiche delle assenze degli alunni saranno effettuate da parte dei genitori o di chi ne fa le veci sul il portale Argo.

In applicazione della legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024, che modifica la legge precedente del 2015, non è più obbligatorio presentare un certificato medico per le assenze superiori a cinque giorni.

Dunque, in caso di malattia superiore a cinque giorni, l'alunno può rientrare a scuola senza obbligo di presentare il certificato medico per il rientro, in ottemperanza alla norma regionale. Ciò non implica, tuttavia, che la famiglia non possa o non debba più richiedere certificati medici per documentare la malattia dei figli, nelle situazioni di numerose assenze, per cui possa essere messa a rischio la validità dell'anno scolastico (nella scuola secondaria) o vi possa essere il rischio di elusione dell'obbligo (nella scuola primaria e secondaria). Se la famiglia fa richiesta motivata di un certificato, il medico che abbia effettivamente riscontrato una stato di malattia, ha il dovere di documentarlo, perché questo adempimento rientra tra i doveri deontologici della professione medica. Attestazione che, d'altra parte, non può essere sostituita da autocertificazione in caso di malattia, come precisa il Ministero della Pubblica amministrazione.

Questo cambiamento si applica a meno che non ci siano provvedimenti specifici per gestire malattie infettive o diffuse.

Con queste nuove disposizioni, sarà compito dei genitori indicare il motivo dell'assenza dell'alunno sul suddetto portale, specificando se si tratta di questioni di salute, familiari o altri motivi. La giustificazione deve essere prodotta entro 24 ore dall'assenza.

Nel caso in cui un alunno non abbia giustificato l'assenza entro due giorni, il docente utilizzerà il registro elettronico per contattare la famiglia e richiedere la giustificazione. Se la situazione non viene risolta, verranno adottate ulteriori misure previste dal Regolamento d'Istituto.

Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Maria Rosaria Toscano  
(Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993)